

25. STIPULA CONVENZIONE TIROCINIO FORMATIVO – Ufficio della didattica-

Il Direttore porta a conoscenza del Consiglio che, in data 05.11.2020, la Prof.ssa Lucia Zappalà ha avanzato richiesta di ospitalità, presso i laboratori della Sezione di Entomologia applicata del Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente, per la studentessa Paola Grazia Lo Faro proveniente dall'Università degli Studi di Parma. Sotto la responsabilità della Prof.ssa Lucia Zappalà, quale tutor didattico, la studentessa svolgerà un'attività di un tirocinio formativo di 800 ore (dal 20 novembre 2020 al 30 luglio 2021), finalizzato alla stesura della tesi di laurea magistrale su tematiche di *comportamento di insetti fitofagi di recente introduzione e loro interazioni con le formiche*. A tale proposito il Direttore, premesso che la legge 341/90 prevede che le Università, per la realizzazione dei corsi di studio, nonché delle attività culturali e formative, possano avvalersi, secondo modalità definite dalle singole sedi, della collaborazione di soggetti pubblici e privati, con facoltà di prevedere la stipulazione di apposite convenzioni, chiede al Consiglio di deliberare in merito alla stipula della Convenzione tra l'Università di Parma e l'Università di Catania, quale soggetto ospitante, che si impegna ad accogliere presso le proprie strutture studenti in tirocinio di formazione d'intesa con l'Università degli Studi di Parma.

Durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività di formazione sarà seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo. Il tutore avrà il compito di concordare con il soggetto ospitante obiettivi, tempi, modalità dell'esperienza di tirocinio e di seguire e verificare il raggiungimento degli obiettivi previsti tenendo periodici contatti con il responsabile del soggetto ospitante indicato dal soggetto ospitante.

Per ogni singolo tirocinio viene predisposto un Progetto formativo, contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- il nominativo del tutore universitario, di cui all'articolo 2, e di quello il soggetto ospitante, di cui all'articolo 6, secondo capoverso;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso il soggetto ospitante;
- le strutture del soggetto ospitante presso le quali si svolge il tirocinio;
- la durata e il periodo di svolgimento del tirocinio;
- l'indicazione di eventuali facilitazioni previste, quali: corresponsione al tirocinante di borsa di studio, utilizzo di servizi del soggetto ospitante (mensa, trasporto, ecc.), con la specificazione degli eventuali oneri e delle modalità di utilizzo del servizio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni, secondo quanto previsto all'articolo 5, comma 1.

La realizzazione del tirocinio non comporta per il soggetto ospitante e per l'Università alcun onere finanziario, né obblighi di altra natura.

La Convenzione avrà durata di tre anni dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata per un triennio tramite scambio di note tra le parti, da effettuarsi almeno 3 mesi prima della data di scadenza.

Il Direttore facendo presente che l'effettivo avvio del Tirocinio è la sottoscrizione del Progetto Formativo da parte dell'Università e del Soggetto Ospitante, nonché del tirocinante per presa visione ed accettazione, chiede all'Assemblea di deliberare la stipula della Convenzione sopra descritta.

Il Consiglio,